

11049

239
1



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XIV

Prot. Nr. 0075172
Rif. Prot. Entrata n. RGS 0074893/2011
Allegati:
Risposta a Nota

Roma, 23 GIU. 2011

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo Economia

SEDE

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Atto Governo n. 368 – Schema di decreto legislativo concernente la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa. Dossier Servizio Bilancio Senato.

Con riferimento all'Atto Governo n. 368 concernente lo schema del decreto legislativo specificato in oggetto e in particolare alle osservazioni contenute nel dossier specificato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

- Richiesta di chiarimento sub Articolo 2

Si chiarisce che la norma non sortisce effetti di ampliamento o di riduzione sulla platea degli atti sottoposti al controllo, ma solo uno spostamento del momento in cui il controllo stesso viene esercitato.

La limitazione espressa agli atti e provvedimenti aventi effetto finanziario è in linea con i criteri direttivi della delega (semplificazione e potenziamento) ed è rivolta a dare un contenuto il più possibile non configgente ai suddetti due criteri. Infatti, la previsione normativa di non assoggettare a controllo preventivo gli atti dai quali non discenda una spesa è correlata ad una linea di condotta già derivante dalla prassi e dalle indicazioni contenute nella circolare n. 69 del 1998 dello scrivente Dipartimento. In questo senso deve rimarcarsi che gli atti non sottoposti al controllo in quanto non produttivi di effetti finanziari, non potranno considerarsi esclusi dal controllo di regolarità, poiché ne sarà soltanto spostato in avanti il momento del riscontro; a quando, cioè, essi saranno parte di un procedimento di spesa vero e proprio come atti a quest'ultimo collegati (atti del fascicolo). In questo

modo si evitano inutili duplicazioni nello svolgimento dell'attività di riscontro a beneficio dell'unitarietà dello stesso e della sua celerità, anche con riferimento ai termini unitari di realizzazione del controllo (30 gg.), non più ripetuti una o più volte su uno o più atti collegati, bensì applicabili una sola volta sull'atto principale di spesa e su tutti i suoi collegati.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, ogni atto passerà al vaglio del controllo non come documento a sé stante ma in quanto inserito in un procedimento di verifica avente ad oggetto l'azione amministrativa nel momento della finalizzazione e della produzione degli effetti finanziari (snellimento).

- Richiesta di chiarimento sub Articolo 5

Si chiarisce che la previsione non introduce alcuna nuova tipologia di controllo preventivo, ma una opportuna precisazione normativa degli atti che, indipendentemente dal momento della produzione degli effetti finanziari, devono essere assoggettati al controllo preventivo. In questo senso si tratta di attività già in carico agli uffici centrali e periferici e già espletate a norma vigente per il cui svolgimento si provvede con i mezzi umani e strumentali disponibili secondo l'ordinamento vigente.

- Richiesta di chiarimento sub Articolo 6

Si chiarisce che il controllo di ragioneria è inteso in senso unitario di verifica di tutte le norme di tipo sostanziale contenute nell'ordinamento. Tra queste vi sono quelle proprie di gestione del bilancio e di formazione e validazione degli impegni di spesa (ovvero di ogni futura tipologia introdotta da riforme di leggi di contabilità), le regole di formazione degli atti e dei contratti, le verifiche e gli adempimenti di legge a carico delle amministrazioni.

Il controllo contabile di ragioneria riguarda la verifica del rispetto di tutte le norme tecnico contabili e procedurali, compresa la verifica sul rispetto di eventuali limiti finanziari imposti dalle leggi. Si conferma che il controllo contabile dovrà interessare, sul piano delle procedure contabili finanziarie, la registrazione degli atti inerenti l'utilizzo degli stanziamenti di competenza relativamente a tutte le fasi della spesa (tra cui la principale attualmente è quella dell'impegno), secondo le configurazioni o le terminologie delle norme di contabilità di Stato di volta in volta vigenti. E' stata usata una terminologia volutamente ampia in modo da assorbire ogni eventuale cambiamento futuro relativamente alle fasi della spesa.

- Richiesta di chiarimento sub Articolo 7

Si chiarisce che l'effetto prodotto in relazione agli atti posti in esecuzione da parte del dirigente pur in assenza dell'attestazione di esito positivo del controllo da parte dell'organo riscontrante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è l'assunzione di responsabilità della spesa disposta, con comunicazione della fattispecie alla Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza di quest'ultima. Si precisa che la conseguenza di cui si parla è già nei fatti prodotta dall'attuale prassi di comunicare gli atti di specie alla Corte dei Conti ad opera dell'ufficio di controllo.

- Richiesta di chiarimento sub Articolo 8

Si chiarisce che il silenzio assenso indicato al comma 2 è già in vigore a legislazione vigente e quindi una sua modifica avrebbe determinato un eccesso di delega, nonché un contrasto con altre norme che impongono l'esercizio del controllo in forma non impeditiva dell'efficacia degli atti da intendere sia in senso sostanziale che in termini di fatto.

- Richiesta di chiarimento sub Articolo 15

Si chiarisce che la novità dell'introduzione della verifica di completamento dell'opera è relativa a qualunque tipologia di delega di attività, non solo di quelle di parte capitale, per una maggiore e più efficace attività controllo.

- Richiesta di chiarimento sub Articolo 26

Si specifica che le eventuali collaborazioni e convenzioni di cui all'articolo 26 dovranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri ossia avvalendosi delle risorse già stanziare per attività di analisi e valutazione della spesa nello stato di previsione della Ragioneria Generale dello Stato, pari a circa 600 mila euro.

Am

Il Ragioniere Generale dello Stato

Confio